



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dott. Giuseppe Rini	Presidente
Dott. Giulio Corsini	Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 28/2024 P.U. (Liquidazione Controllata), promosso da

LA MARCA Antonina (LMRNNN42T43G273B) nata a Palermo il 3/12/1942 e **LA MARCA Mirella** (LMRMLL56D60G273F) nata a Palermo il 20/4/1956, rappresentate e difese dall'Avv. Fabio Punzi

Ricorrenti

Oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato



Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 7 febbraio 2024, con cui La Marca Antonina e La Marca Mirella hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni *ex artt.* 268 e ss. CCII;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 14 febbraio 2024; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art.* 27 CCII, posto che il centro degli interessi principali delle debentrici – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

ritenuto che le ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);



rilevato che la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Ettore Volpe, reca una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (art. 269, comma 1, CCII);

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

ritenuta l'ammissibilità della richiesta di apertura della liquidazione controllata proposta congiuntamente dalle sorelle La Marca, atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del disposto dell'art. 65, comma 1), *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, con la precisazione che *"le masse attive e passive rimangono distinte"* (comma 2);

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;

considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

considerato che le ricorrenti non hanno formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;

evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

considerato, pertanto, che deve essere disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico dei debitori iscritta al n. 16/2003 R.G.Es. di questo Tribunale;

rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC che risulta iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014 n. 202;

ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

Dichiara



l'apertura della liquidazione controllata dei beni delle sorelle La Marca Antonina, nata a Palermo il 3/12/1942 (LMRNNN42T43G273B) e La Marca Mirella, nata a Palermo il 20/4/1956 (LMRMLL56D60G273F)

Nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Floriana Lupo;

Nomina

Liquidatore l'avv. Ettore Volpe, con studio a Palermo, via Pasculli n. 12, invitandolo:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- 8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

Ordina

ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

Assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

Ordina



la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Demanda

al Giudice Delegato, sentito il Liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

Dispone

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

Dispone

la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico dei debitori iscritta al n. 16/2003 R.G.Es. Trib. Palermo;

Manda

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al Liquidatore nominato, avv. Ettore Volpe.

Palermo, 15 febbraio 2024

Il Giudice est.

Floriana Lupo

Il Presidente

Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dott.ssa Floriana Lupo** e dal **Presidente dott. Giuseppe Rini** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

Firmato Da: RINI GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a32fb2a072e2c3c - Firmato Da: COTTONE FILIPPO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dfac2b3b1e2a46e
Firmato Da: LUPO FLORIANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 384fb3bf633c2f3a

